Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 luglio 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 25 LUGLIO 1966:

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Approvazione della delibera adottata in data 28 giugno 1966 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, concernente le tabelle dei coefficienti attuariali e le rispettive norme di attuazione per il riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

(5637)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1966, n. 553.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e di ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — BOSCO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Agreement between the Member States of the Council of Europe on the issue to military and civilian war-disabled of an international book of vouchers for the repair of prosthetic and orthopaedic appliances.

The signatory Governments of the member States of the Council of Europe,

Considering that the improvement of prosthetic and orthopaedic facilities is an important aspect of social progress in the member States, which according to the Preamble and Article 1 of the Statute of the Council of Europe is one of the major aims of the Council;

Having regard to the principle of equality as between nationals of different member States in the social and medical field, which has already led to the preparation of the Interim Agreements on Social Security, the European Convention on Social and Medical Assistance as well as the Agreement on the Exchange of War Cripples for purposes of Medical Treatment;

Being desirous of making available to any war-disabled person who is within the purview of the competent organisations of the member States means of securing free of charge the repair of prosthetic or orthopaedic appliances;

Have agreed as follows:

Article 1

1. There shall be instituted an international book of vouchers for the repair of prosthetic and orthopaedic appliances, which will be issued solely to military and civilian war-disabled.

2. The book will be issued and used according to the conditions laid down in the Regulations appended to this Agreement.

Article 2

Each Contracting Party undertakes to make the book valid throughout its territory, in respect of both official bodies and private concerns with which it has agreements.

Article 3

The Regulations appended to this Agreement constitute an administrative arrangement and may at any time be amended or supplemented by the Governments of the Parties to this Agreement.

Article 4

1. This agreement shall be open to signature by the member States of the Council of Europe, who may become Parties to it either by:

(*a*) signature without reservation in respect of ratification or acceptance, or

(*b*) signature with reservation in respect of ratification or acceptance, followed by ratification or acceptance.

2. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 5

1. This Agreement shall enter into force one month after the date on which three member States of the Council shall, in accordance with the provisions of Ar-

Accord entre les Etats Membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie.

Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,

Estimant que l'amélioration des moyens prothétiques et orthopédiques est un aspect important du progrès social dont le préambule et l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe considèrent le développement parmi les Etats membres comme un des objectifs premiers du Conseil;

Se référant au principe de l'égalité entre ressortissants des Etats membres en matière sociale et médicale, qui a déjà présidé à l'élaboration des Accords intérimaires de Sécurité sociale, de la Convention européenne d'Assistance sociale et médicale ainsi qu'à celle de l'Accord sur l'échange de mutilés de guerre aux fins de traitement médical;

Désireux de mettre à la disposition de tout mutilé de guerre, relevant des organismes compétents des Etats membres, les moyens propres à lui faire assurer gratuitement la réparation de ses appareils prothétiques ou orthopédiques.

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. Il est créé un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'attribution sera réservée aux mutilés de guerre militaires et civils.

2. Ce carnet sera délivré et utilisé dans les conditions déterminées au Règlement annexé au présent Accord.

Article 2

Chacune des Parties Contractantes s'engage à rendre valable ce carnet sur l'ensemble de son territoire, tant auprès des organismes officiels que des entreprises privées conventionnés auprès d'Elle.

Article 3

Le Règlement annexé au présent Accord a le caractère d'un arrangement administratif et pourra être modifié ou complété, à tout moment, par les Gouvernements des Parties à l'Accord.

Article 4

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:

(*a*) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou

(*b*) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 5

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 4,

ticle 4, have signed the Agreement without reservation in respect of ratification or acceptance or shall have deposited their instrument of ratification or acceptance.

2. As regards any member States who shall subsequently sign the Agreement without reservation in respect of ratification or acceptance or who shall ratify or accept it, the Agreement shall enter into force one month after the date of such signature or the date of deposit of the instrument of ratification or acceptance.

Article 6

1. After the entry into force of this Agreement, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-member State to accede to the present Agreement.

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary-General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect one month after the date of its deposit.

Article 7

1. Any Contracting Party may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Agreement shall apply.

2. Any Contracting Party may when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, extend this Agreement to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings.

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 8 of this Agreement.

Article 8

1. This Agreement shall remain in force indefinitely.

2. Any Contracting Party may, isofar as it is concerned, denounce this Agreement by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe.

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary-General of such notification.

Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and the Government of any State which has acceded to this Agreement of:

(*a*) any signature without reservation in respect of ratification or acceptance;

(*b*) any signature with reservation in respect of ratification or acceptance;

(*c*) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or accession;

(*d*) any date of entry into force;

auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou d'acceptation ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation.

2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 6

1. Après l'entrée en vigueur de l'Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 7

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de l'Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 de l'Accord.

Article 8

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant ahéré au présent Accord:

(*a*) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

(*b*) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

(*c*) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

(*d*) toute date d'entrée en vigueur;

(*e*) any amendment to the Regulations made in accordance with Article 3;

(*f*) any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 7;

(*g*) any notification received in pursuance of the provisions of Article 8 and the date on which denunciation takes effect.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Paris, this 17th day of December 1962 in English and in French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding Governments.

(*e*) tout amendement apporté au Règlement en application des dispositions de l'article 3;

(*f*) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;

(*g*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

For the Government of the Republic of Austria:
with reservation in respect of ratification or acceptance

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:
sous réserve de ratification ou d'acceptation

H. REICHMANN

For the Government of the Kingdom of Belgium:
with reservation in respect of ratification or acceptance

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
sous réserve de ratification ou d'acceptation

For the Government of the Republic of Cyprus:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

For the Government of the Kingdom of Denmark:
with reservation in respect of ratification or acceptance

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
sous réserve de ratification ou d'acceptation

Mogens WARBERG

For the Government of the French Republic:

Pour le Gouvernement de la République française

sous réserve de ratification ou d'acceptation, ces termes visant la procédure d'approbation

Michel HABIB-DELONCLE

For the Government of the Federal Republic of Germany:
with reservation in respect of ratification or acceptance

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
sous réserve de ratification ou d'acceptation

Felician PRILL

For the Government of the Kingdom of Greece:

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

For the Government of the Icelandic Republic:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

For the Government of Ireland:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

For the Government of the Italian Republic:
with reservation in respect of ratification or acceptance

Pour le Gouvernement de la République italienne:
sous réserve de ratification ou d'acceptation

A. PICCIONI

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:
with reservation in respect of ratification or acceptance

Pour le Gouvernement du Drand Duché de Luxembourg:
sous réserve de ratification ou d'acceptation

Pierre WURTH

For the Government
of the Kingdom of the Netherlands:
with reservation in respect of ratification or acceptance

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
sous réserve de ratification ou d'acceptation

For the Government of the Kingdom of Norway:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

For the Government of the Kingdom of Sweden:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

For the Government of the Turkish Republic:

Pour le Gouvernement de la République turque:

For the Government
of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
with reservation in respect of ratification or acceptance

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d'Irlande du Nord:
sous réserve de ratification ou d'acceptation

Edward HEATH

ANNEX

Regulations concerning the use of the international book of vouchers for the repair of prosthetic and orthopaedic appliances.

Article 1

The purpose of this book, a specimen copy of which is attached hereto, is to enable any military or civilian war-disabled, when travelling or temporarily residing abroad, to have the ir prosthetic or orthopaedic appliances repaired free of charge.

The disabled person is only entitled to repairs that have become suddenly and unexpectedly necessary.

Article 2

This book shall be issued by the competent organisation responsible for providing such appliances to any military or civilian war-disabled within its purview who wishes to travel or temporarily reside abroad.

Article 3

This book must comply with the following specifications:

Colour : white
Dimensions : height: 25 cm
width : 18 cm
Number of pages: 5

It will be printed in the language or languages prescribed by the law of the issuing Contracting Party and in one of the official languages of the Council of Europe.

Article 4

This book must remain in the possession of its holder, *i.e.* it may not be kept by a doctor or orthopaedist.

ANNEXE

Règlement relatif à l'utilisation du carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie

Article 1er

Le carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont un modèle est annexé au présent Règlement a pour but de permettre à tout mutilé de guerre, militaire ou civil, d'obtenir, lorsqu'il effectue un voyage à l'étranger ou y réside temporairement, la réparation de ses appareils de prothèse ou d'orthopédie sans débours de sa part.

Le mutilé n'a droit qu'aux réparations qui sont devenues subitement et inopinément nécessaires.

Article 2

Ce carnet est délivré par l'organisme compétent chargé de l'appareillage à tout mutilé de guerre, militaire ou civil, relevant de cet organisme et désirant effectuer un voyage à l'étranger ou y résider temporairement.

Article 3

Ce carnet devra répondre aux prescriptions suivantes:

- *couleur* : blanc
- *dimensions* : hauteur: 25 cm
largeur : 18 cm
- *nombre de pages*: 5

Il sera rédigé dans la ou les langues prescrites par la législation de la Partie Contractante qui l'émet et dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe au choix de cette Partie.

Article 4

Ce carnet doit toujours rester entre les mains de son titulaire, c'est-à-dire que ni le médecin, ni l'orthopédiste ne sont autorisés à le conserver.

Article 5

The holder of this book, which must not be defaced or altered, is entitled to have the prosthetic or orthopaedic appliances which he has to wear in connection with his war disability, repaired free of charge by the supplier approved by the official organisations of the country where he has his temporary residence.

Article 6

In order to obtain repayment of the cost of the repairs carried out, the supplier should send Coupon No. 2 of the book to the competent organisation responsible in his country for the supply of appliances to military and civilian war-disabled.

This Coupon No. 2, and also Coupon No. 1, must bear details of the nature and cost of repairs carried out. The supplier may only charge the price refunded by the competent organisation responsible in his country for the supply of appliances to military and civilian war-disabled nationals.

Article 7

The competent organisation of the supplier's country, responsible fo rthe supply of appliances to military and civilian war-disabled, will check the necessity and suitability of the price demanded and will pay to the supplier the cost of repairs carried out.

Article 8

The Contracting Parties will each year settle among themselves the accounts arising from the costs of repairs carried out for the benefit of their var-disabled and will determine, where necessary, the authorities competent for that purpose.

Article 9

Books will not be renewed until fully used up and duly handed in, with the counterfoils intact, to the holder-s organisation mentioned under Article 2.

Article 10

As soon as he returns to his home country the war-disabled person is to report any repairs which may have been carried out to the competent organisation of his home country, sending in the book of vouchers at the same time.

Article 11

Any person fraudulently acquiring or using this book may render himself liable to prosecution under the laws and regulations in force in the country of the organisation mentioned under Article 2.

In the case of fraudulent use of the book, the costs involved shall be refunded by the war-disabled person; these costs can be reclaimed from him through administrative channels.

Repeated or gross misuse of the book may lead to its withdrawal.

Article 5

Sur présentation de ce carnet, en bon état, sans rature ni surcharge, le titulaire peut obtenir du fournisseur agréé par les organismes officiels du pays de sa résidence temporaire, la réparation gratuite des appareils de prothèse ou d'orthopédie dont il est porteur du fait de sa mutilation de guerre.

Article 6

Pour obtenir le remboursement du montant de la réparation effectuée, le fournisseur doit adresser le volet n° 2 du carnet à l'organisme compétent qui dans son pays est chargé de l'appareillage des mutilés de guerre militaires et civils.

Ce volet n° 2, comme d'ailleurs le volet n° 1, doit contenir des précisions sur la nature et le montant de la réparation. Le fournisseur ne peut exiger que le prix qui, dans son pays, est remboursé par l'organisme compétent chargé de l'appareillage des mutilés de guerre militaires et civils.

Article 7

L'organisme compétent du pays du fournisseur, chargé de l'appareillage des mutilés de guerre militaires et civils, vérifiera le bien-fondé et la régularité du prix demandé et paiera au fournisseur le montant de la réparation effectuée.

Article 8

Les Parties Contractantes arrêteront entre Elles chaque année les comptes afférents aux réparations effectuées au profit de leurs mutilés et détermineront, s'il y a lieu, les autorités compétentes à cette fin.

Article 9

Le titulaire ne pourra obtenir le renouvellement de son carnet qu'après épuisement complet et sur remise dudit carnet compartant les souches à l'organisme visé à l'article 2.

Article 10

Dès son retour dans son pays d'origine, le mutilé de guerre doit signaler à l'organisme compétent toutes réparations effectuées en joignant son carnet à sa déclaration.

Article 11

Toute fraude constatée, soit en vue de la délivrance de ce carnet, soit dans l'utilisation de celui-ci, pourra exposer ses auteurs aux poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays de l'organisme visé à l'article 2.

En cas d'utilisation frauduleuse du carnet, les montants en cause devront être remboursés par le mutilé de guerre; ils peuvent lui être réclamés par la voie administrative.

En cas d'abus répétés ou d'abus graves, le retrait du carnet peut être ordonné.

— 1 —

ORGANISATION RESPONSIBLE FOR PROVIDING APPLIANCES FOR MILITARY AND CIVILIAN WAR-DISABLED

(full address)

(COUNTRY)

INTERNATIONAL BOOK OF VOUCHERS FOR THE REPAIR OF PROSTHETIC AND ORTHOPAEDIC APPLIANCES

(Agreement between the member States of the Council of Europe)

Surname of holder: . . . .

Christian name: . . . .

Address: . . . .

N.B. — This book is supplied to military and civilian war-disabled who wish to go abroad or live abroad temporarily; it is valid in the following countries: . . . .

. . . .

No. of pages: . . . .

— 1 —

ORGANISME COMPETENT CHARGE DE L'APPAREILLAGE DES MUTILES MILITAIRES ET CIVILS DE LA GUERRE

(adresse exacte)

(PAYS D'ORIGINE)

CARNET INTERNATIONAL DE BONS DE REPARATION D'APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE

(Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe)

Nom du titulaire: . . . .

Prénoms: . . . .

Adresse: . . . .

Nota: Ce carnet est délivré aux mutilés militaires et civils de guerre qui désirent effectuer un voyage à l'étranger ou y résider temporairement; il est valable dans le pays suivants: . . .

. . . .

Nombre de pages: . . . .

— 2 —

IMPORTANT

The holder of this book, which must not be defaced or altered, is entitled to have the prosthetic and orthopaedic appliances which he has to wear in connection with his war disability, repaired free of charge by the supplier accredited by the official organisations of the country where he has his temporary residence.

Description and type of these appliances: . . . .

THIS BOOK IS NOT TRANSFERABLE

As soon as he returns to his home country, the war-disabled person is required to report any repairs which may have been carried out to the competent organisation of his home country, at the same time sending in the book of vouchers.

PENALTIES

Any person fraudulently acquiring or using this book may render himself liable to prosecution under the laws and regulations in force in the country of the organisation which issued this book.

In the case of fraudolent use of the book the costs involved shall be refunded by the war-disabled person; these costs can be reclaimed from him through administrative channels.

Repeated or gross misuse of the book may lead to its withdrawal.

— 2 —

OBSERVATIONS IMPORTANTES

Sur présentation de ce carnet, en bon état, sans rature ni surcharge, le titulaire peut obtenir du fournisseur agréé par les organismes officiels du pays de sa résidence temporaire la réparation gratuite des appareils de prothèse et d'orthopédie dont il est porteur du fait de sa mutilation de guerre.

Description et type de ces appareils: . . . .

CE CARNET EST STRICTEMENT PERSONNEL

Dès son retour dans son pays d'origine, le mutilé de guerre doit signaler à l'organisme compétent toutes les réparations en joignant son carnet à sa déclaration.

SANCTIONS

Toute fraude constatée, soit en vue de la délivrance de ce carnet, soit dans l'utilisation de celui-ci, pourra exposer ses auteurs aux poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le pays de l'organisme qui a délivré ce carnet.

En cas d'utilisation frauduleuse du carnet, les montants en cause devront être remboursés par le mutilé de guerre; ils peuvent lui être réclamés par la voie administrative.

En cas d'abus répétés ou d'abus graves, le retrait du carnet peut être ordonné.

— 3 —

(Stamp of the firm carrying out the repair) No. 00001

Cost of repair:

Date:

(Stamp of organisation responsible for supplying appliances to military and civilian war-disabled)

Surname of holder:
Christian names:
Occupation:
Adress:
Book issued by
Signature:

Repair voucher: (COUNTRY OF ORIGIN)

No. 00001: (Organisation responsible for supplying appliances to military and civilian war-disabled)

Coupon No. 1

Surname of holder:
Christian names:
Address:
Description and type of appliance to be repaired:
Date of repair:
Nature of repair:
Cost of repair:
(*Stamp of the firm*)
Supplier's signature:
Holder's signature:

To be retained by the supplier

In order to obtain repayment of the cost of repairs carried out, the supplier should send Coupon No. 2 to the competent organisation responsible in his country for supplying appliances to the disabled.

Repair voucher: (COUNTRY OF ORIGIN)

No. 00001: (Organisation responsible for supplying appliances to military and civilian war-disabled)

Coupon No. 2

Surname of holder:
Christian names:
Address:
Description and type of appliance to be repaired:
Date of repair:
Nature of repair:
Cost of repair:
(*Stamp of the firm*)
Supplier's signature:
Holder's signature:

Upon receipt of this coupon duly completed, the organisation responsible for the supply of appliances to the disabled, will pay to the supplier the cost of repairs carried out.

— 3 —

(Cachet de l'établissement ayant effectuè la réparation) n° 00001

Montant de la réparation:

Date:

(Cachet de l'organisme chargé de l'appareillage des mutilés militaires et civils de la guerre)

Nom du titulaire:
Prénoms:
Qualité:
Adresse:
Carnet délivré par
Signature:

Bon de réparation: (PAYS D'ORIGINE)

n° 00001 (Organisme chargé de l'appareillage des mutilés militaires et civils de la guerre)

Volet n° 1

Nom du titulaire:
Prénoms:
Adresse:
Désignation et type de l'appareil à réparer:
Date de la réparation:
Nature de la réparation:
Montant de la réparation:
(*Cachet de l'établissement*)
Signature du fournisseur:
Signature du bénéficiaire:

Volet à conserver par le fournisseur

Pour obtenir le remboursement du montant de la réparation effectuée, le fournisseur doit adresser le volet n° 2 à l'organisme compétent qui dans son pays est chargé de l'appareillage des mutilés.

Bon de réparation: (PAYS D'ORIGINE)

n° 00001 (Organisme chargé de l'appareillage des mutilés militaires et civils de la guerre)

Volet n° 2

Nom du titulaire:
Prénoms:
Adresse:
Désignation et type de l'appareil à réparer:
Date de la réparation:
Nature de la réparation:
Montant de la réparation:
(*Cachet de l'établissement*)
Signature du fournisseur:
Signature du bénéficiaire:

Dès réception de ce bon, l'organisme compétent chargé de l'appareillage des mutilés, paiera au fournisseur le montant de la réparation effectuée.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri: FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 554.

Autorizzazione alla accettazione della donazione di una raccolta di opere d'arte, disposta a favore dello Stato.

N. 554. Decretò del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene autorizzata l'accettazione della donazione di una raccolta di opere d'arte disposta a favore dello Stato, per la Galleria nazionale dell'Umbria, con sede in Perugia, donazione disposta dalla signora Irene Vavasour Elder vedova Perkins.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 555.

Estinzione della Fondazione « Mario Palanti », con sede in Roma, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Mario Palanti », con sede in Roma, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, è dichiarata estinta ed il suo patrimonio viene devoluto alla Fondazione « Antonio Feltrinelli », pure istituita presso la medesima Accademia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 556.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, con sede in Ravenna.

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, con sede in Ravenna, e il Monastero anzidetto viene auorizzato ad accettare una donazione disposta con atto pubblico 30 marzo 1965, n. 13726 di repertorio, a rogito notaio Gianfranco Amadesi, dalla Società immobiliare per az. « Il Viti », consistente in un fabbricato con annesso oratorio, situato in Ravenna e valutato L. 116 milioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 557.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Goretti, nel comune di San Mauro Pascoli (Forlì).

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° giugno 1963, integrato con dichiarazione del 1° marzo 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Goretti in frazione San Mauro Mare del comune di San Mauro Pascoli (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965.

Proroga ed aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, con il quale venne costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Cuneo, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della Provincia medesima;

Visto il decreto presidenziale 25 gennaio 1962, con il quale la durata di detto Consorzio venne rinnovata per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, con il contributo statale annuo di L. 2.000.000;

Vista la deliberazione n. 24/24, in data 22 febbraio 1965, con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo propone di prorogare la durata del Consorzio stesso fino al 31 dicembre 1969, elevando nel contempo il contributo della Provincia a L. 5.000.000 annui, a decorrere dal 1° gennaio 1965;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La durata del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Cuneo con regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, è prorogata fino al 31 dicembre 1969. Lo Stato conferisce al Consorzio il contributo annuo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Detto contributo statale annuo sarà prelevato sul capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1965, e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1966
Registro n. 7 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 263

(5871)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2773, con il quale venne costituito un Consorzio tra lo Stato e la

provincia di Siena, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della Provincia medesima;

Visto il decreto presidenziale 24 agosto 1954, con il quale il contributo statale a favore di detto Consorzio venne elevato fino a L. 50.000 annue;

Vista la deliberazione n. 190, in data 10 settembre 1964, con la quale il Consiglio provinciale di Siena ha determinato di elevare il contributo annuo della Provincia, a favore del Consorzio di rimboschimento, da L. 50.000 a L. 5.000.000 per un periodo di cinque anni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo della Stato, a favore del Consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Siena con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2773, viene elevato per un quinquennio - a decorrere dall'anno finanziario 1965 e fino all'anno 1969 compreso - a L. 5.000.000 (cinquemilioni) annui, con l'impegno da parte della provincia di Siena di corrispondere al Consorzio la medesima quota.

Detto contributo annuo sarà prelevato sul cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1965, e sui capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966
Registro n. 7 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 262

(5873)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1350, con il quale venne costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Salerno, allo scopo di provvedere al rimboschimento ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici siti nella Provincia medesima;

Vista la deliberazione n. 493, in data 22 settembre 1964, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno ha determinato di elevare il contributo annuo della Provincia, a favore del Consorzio di rimboschimento, da L. 25.000 a L. 2.500.000 per un periodo di cinque anni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Salerno con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1350, viene elevato per un quinquennio - a decorrere dall'anno finanziario 1965 e fino all'anno 1969 compreso - a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) annue, con l'impegno da parte della provincia di Salerno di corrispondere al Consorzio la medesima quota.

Detto contributo annuo sarà prelevato sul cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1965, e sui capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966
Registro n. 7 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 264

(5872)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del promontorio di Sant'Elia in comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del promontorio di Sant'Elia nel comune di Cagliari;

Considerato che l'elenco n. 6 redatto dalla suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cagliari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, cospicuo elemento del golfo degli Angeli per chi arriva a Cagliari via mare, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza visibile dal mare e anche dal lazzaretto e dal viale Poetto che costituiscono il perimetro verso terra della zona stessa;

Considerato che la zona del promontorio di Sant'Elia nel comune di Cagliari è compresa nell'elenco delle zone militarmente importanti, ai sensi della legge 1° giugno 1931, n. 886, ed è di particolare interesse ai fini della difesa dello Stato;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cagliari comprendente il promontorio di Sant'Elia, limitata dal viale Santo Elia, dalla strada San Bartolomeo, dalle caserme, da un tratto del viale Poetto, dal confine col Demanio marittimo e dal mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Dai limiti di cui al presente decreto sono escluse le opere interessanti la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Comune di Cagliari

Il seguente elenco è stato deliberato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con le motivazioni che risultano alle singole voci dell'elenco.

(*Omissis*).

ZONA DEL PROMONTORIO DI SANT'ELIA

Quadro naturale che si gode dal lazzaretto, dal viale Poetto e dal mare. E' limitato dal viale Sant'Elia, strada San Bartolomeo, dalle caserme, da un tratto del viale Poetto, dal confine col Demanio marittimo e dal mare.

(*Omissis*).

Il vice presidente della Commissione: SALINAS

(5778)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico urbano sito nel comune di Portogruaro (Venezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico urbano del comune di Portogruaro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Portogruaro (Venezia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la originale unitarietà della sua struttura urbanistica, circondata dalle acque delle « Fosse » e costituita da un insieme di edifici monumentali e caratteristiche case lungo le vie e l'ansa del fiume Lemene, crea particolari e suggestivi effetti pittorici nonchè quadri naturali caratterizzanti un ambiente autentico tradizionale veneto, dove l'opera dell'uomo si fonde in spontanea concordanza con quella della natura: il tutto godibile da più punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona del centro storico urbano nel comune di Portogruaro (Venezia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « dalla strada statale n. 14, lungo il tratto delle vie D. Manin e A. Bon; dalla fossa di circonvallazione (lato ovest), fino alla confluenza del canale scaricatore; dal predetto canale scaricatore (nei pressi del Consorzio agrario); dalla fossa degli Spalti lungo la via omonima e dalla via Camucina che raggiunge la succitata via Daniele Manin, punto di partenza di detto limite ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Portogruaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale del sopralluogo e conseguenti sedute nei rispettivi comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro (Venezia) avute luogo il giorno 13 luglio 1965.

Ordine del giorno:

1) CONCORDIA SAGITTARIA — Proposta vincolo panoramico zona centro storico urbano.

2) PORTOGRUARO — Proposta vincolo panoramico zona centro storico urbano.

(*Omissis*).

2) La Commissione giunta nel territorio del comune di Portogruaro percorre il centro urbano; lungo la strada vengono osservati interessanti edifici monumentali e varie caratteristiche composizioni architettoniche con un'alternativa di tradizionali portici, i quali costituiscono fra l'altro un elemento determinante nei riguardi dell'aspetto ambientale veneto. Concluso il percorso, la Commissione stessa si reca nella sala comunale ove, alla presenza del sindaco, avv. Paolo Perreto, ha luogo la seduta

(*Omissis*).

All'unanimità di voti, in virtù dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Viene quindi proposto il vincolo del centro urbano del comune di Portogruaro, costituendo un interessante ed inscindibile complesso panoramico di notevole valore estetico tradizionale e per la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; panorama godibile da più punti di vista di belvedere.

Pertanto la superficie del centro urbano, secondo l'allegata pianta planimetrica e toponomastica della città di Portogruaro, facente parte integrante del presente verbale, è delimitata come segue:

« dalla strada statale n. 14 lungo il tratto delle vie D. Manin e A. Bon; dalla fossa di circonvallazione (lato ovest) fino alla confluenza del canale scaricatore; dal predetto canale scaricatore (nei pressi del Consorzio agrario); dalla fossa degli Spalti lungo la via omonima e dalla via Camucina che raggiunge la succitata via D. Manin punto di partenza di detto limite.

La proposta è motivata dal fatto che il centro storico-urbano della città riveste un notevole interesse panoramico per la sua originale unitarietà della struttura urbanistica, circondata dalle acque delle « Fosse » e costituito da un insieme di edifici monumentali e case caratteristiche che si schierano lungo le vie e la lunga ansa del fiume Lemene, creando particolari e suggestivi effetti pittorici concretizzanti un ambiente autentico tradizionale veneto.

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 la seduta viene tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: NONO

Il segretario: LIZZIO

(5777)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Santa Teresa di Gallura (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 novembre 1961 e del 16 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Santa Teresa Gallura;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Santa Teresa Gallura;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo sopracitato la zona demaniale marittima costituente le banchine portuali;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè tutto il territorio riveste particolare importanza per la bellezza orografica, sia nell'interno che sul mare, arricchita da grandissime macchie di flora mediterranea, con strapiombi di roccia grigio rosata, profondissime insenature, brevi e bianchissime spiaggie, isole, scogli, tali da consentire un susseguirsi di quadri naturali di incomparabile valore, mentre l'abitato reca la tipica impronta squadrata della città subalpina e costituisce un unico esempio in Sardegna tale da essere considerato un complesso imponente di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Santa Teresa Gallura (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dal vincolo s'intende esclusa la zona demaniale marittima costituente le banchine portuali.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Santa Teresa Gallura provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 *novembre* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di novembre, in Sassari negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale di tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno

(*Omissis*).

6) SANTA TERESA DI GALLURA: Vincolo della zona litoranea.

(*Omissis*).

Funge da segretario il sig. Antonio Careddu, impiegato r.o. della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari. Constatato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, cui intervengono, oltre ai sindaci suddetti, anche i componenti la Commissione, si decide che le zone vincolate sono le seguenti:

(*Omissis*).

L'intero territorio comunale di Santa Teresa di Gallura.

(*Omissis*).

Letto, approvato e sottoscritto:

prof. Filippo FIGARI, *presidente;*
dott. Roberto CARITÀ, *vice presidente;*
dott. prof. Sergio COSTA;
cav. Aldo MELIS;
avv. Antonio SECHI;
Giuseppe PISANO;
Paolo ROGGERO;
Luca PISANO;
Antonio CAREDDU, *segretario.*

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale delle decisioni rese note, con verbale del 16 novembre 1961, relativamente al comune di Santa Teresa di Gallura.

(*Omissis*).

In assenza del presidente il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, dopo avere constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 novembre 1961.

Innanzitutto conferma l'inclusione dell'intero territorio comunale di Santa Teresa di Gallura negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Aggiunge le seguenti motivazioni:

Tutto il territorio di Santa Teresa riveste particolare importanza per la bellezza orografica, sia nell'interno che sul mare, arricchita da grandissime macchie di flora mediterranea.

La Commissione ritiene che nessuna parte debba essere esclusa dagli elenchi previsti dalla legge 1947, poichè ogni inconsulta deturpazione — data l'ampiezza delle vedute che si aprono su tutto il territorio — sarebbe di molta gravità, sia per l'area direttamente interessata, sia per una vasta zona circostante.

Tutte le coste del territorio comunale sono d'importanza addirittura enorme, sotto il punto di vista naturale e panoramico, poichè costituiscono l'estrema testata della Sardegna, protesa verso la Corsica, e immersa nel mare, quasi sempre tempestoso delle Bocche di Bonifacio.

Il granito è il tema dominante dell'aspetto paesistico di Santa Teresa. Strapiombi di roccia grigio rosata (così bella che fu scelta dai Romani per le colonne del Pantheon: alcuni enormi tronchi forse caduti nel caricare le navi, ancora sono visibili sul fondo marino del litorale), profondissime insenature, istmi, brevi e bianchissime spiagge, isole e scogli, in continuo susseguirsi, generano una serie incomparabile di bellissimi quadri naturali da tutelare con più scrupolosa cura.

L'abitato di Santa Teresa, nato da un organico piano di architetto piemontese del primissimo ottocento, reca la tipica impronta squadrata della città subalpina. Costituisce un unico esempio in Sardegna, tale da poter essere considerato un complesso componente un insieme di cose immobili avente particolare valore estetico e tradizionale, cui si aggiunge la presenza dell'immenso torrione di Longon Sardo, solitario su un alto promontorio, dominante la solitudine marina.

La Commissione crede di dover raccomandare in modo particolarissimo la tutela del territorio del Comune suddetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

Roberto CARITÀ;
Sergio COSTA;
Antonio SECHI;
Aldo MELIS;
Lorenzo GANADU;
Antonio CAREDDU, *segretario.*

(5775)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico urbano sito nel comune di Concordia Sagittaria (Venezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 luglio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona del centro storico urbanistico del comune di Concordia Sagittaria;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Concordia Sagittaria (Venezia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per il noto complesso architettonico della cattedrale e del battistero — costituente un insieme di caratteristiche architetture ambientali venete — rappresenta, unitamente alle aree verdi, un complesso di cose aventi valore estetico e tradizionale, dove l'opera della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano, offrendo inoltre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona del centro storico urbanistico del comune di Concordia Sagittaria (Venezia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: linea di demarcazione che comprende i mappali numeri 77, 78, 79, 83, attraversa la strada comunale Gaffarelle, inserisce i mappali numeri 22, 202, 25, taglia idealmente per una profondità di mt. 100 dal ciglio strada della piazza Fiera i mappali numeri 27, 171 e 54; segue il confine sud di detto mappale, includendo il mappale n. 52; attraversa piazza della Fiera ed il fiume Lemene, per comprendere una profondità di mt. 50 (cinquanta) dal ciglio delle seguenti strade: via Roma, via I Maggio e via Claudia con inizio dal lato con la via Claudia mantenendo dal lato opposto di detta via, e lungo la via Santi Martiri, la medesima profondità di mt. 50, e precisamente dai mappali numeri 162, 654 al mappale n. 173; attraversa il fiume Lemene per aver termine al mappale n. 77, quale punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venevia curerà che il comune di Concordia Sagittaria provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale del sopraluogo e conseguenti sedute nei rispettivi comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro (Venezia) avuto luogo il giorno 13 luglio 1965.

Ordine del giorno:

1) CONCORDIA SAGITTARIA - Proposta vincolo panoramico zona centro storico urbano;

(*Omissis*).

Giunta nel comune di Concordia e incontratasi col signor sindaco e il suo segretario, visita attentamente la zona che intenda tutelare. Fra il notissimo interessante complesso architettonico della cattedrale e il battistero viene osservato un insieme di caratteristiche architetture ambientali venete, le quali costituiscono validi elementi per sottoporre la zona in argomento alla legge del paesaggio.

Successivamente, riunitasi in una sala dell'Amministrazione comunale ed esaminata la planimetria della zona percorsa, vengono tracciati i limiti circoscriventi la superficie del centro urbanistico più interessante da proteggere.

All'unanimità di voti viene quindi proposto il vincolo a detto centro, rappresentando realmente un complesso caratteristico avente valore estetico tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e del lavoro umano.

Complesso che offre più punti di belvedere considerando in particolare l'artistico complesso architettonico della cattedrale e del battistero.

In definitiva tutto un insieme di cose immobili che rivestono alto interesse pubblico.

La proposta suddetta viene formulata in virtù dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Pertanto la zona in argomento viene contrassegnata nei seguenti limiti come indicato nell'allegata planimetria, facente parte integrante del presente verbale.

Linea di demarcazione che comprende i mappali numeri 77, 78, 79, 83, attraversa la strada comunale Gaffarelle, inserisce i mappali 22, 202, 25 taglia idealmente per una profondità di m. 100 dal ciglio strada della piazza Fiera i mappali 27, 171 e 54; segue il confine sud di detto mappale, includendo il mappale 52; attraversa piazza della Fiera e il fiume Lemene, per comprendere una profondità di m. 50 (cinquanta) dal ciglio delle seguenti strade: via Roma, via 1° Maggio e via Claudia con inizio dal lato sud del mappale 595 per giungere al mappale 433 compreso. Attraversa ancora la via Claudia mantenendo dal lato opposto di detta via, e lungo la via SS. Martiri, la medesima profondità di m. 50, e precisamente dai mappali 162-654 al mappale 173; attraversa il fiume Lemene per aver termine al mappale 77, quale punto di partenza.

(*Omissis*).

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 la seduta viene tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: NONO

Il segretario: LIZZIO

(5776)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante l'istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1966, relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il biennio 1966-1967;

Vista la lettera della Federazione italiana lavoratori dei porti - C.G.I.L. n. 7592 del 15 aprile 1966;

Decreta:

Il dott. Angelo Ciufi è nominato, per il biennio 1966-1967, con decorrenza dalla data del presente decreto, membro del Comitato centrale del lavoro portuale in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - C.G.I.L. in sostituzione del sig. Mario Zaccagnini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1966

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1966
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 7

(5858)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1966.

Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia n. 7461, datata 22 aprile 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire i signori Gori Moreno e Gori Giorgio — membri della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) — con i signori Zanoboni Elvio e Michelagnoli Antonio;

Decreta:

Articolo unico

I signori Zanoboni Elvio e Michelagnoli Antonio sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quali rappresentanti dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione dei signori Gori Moreno e Gori Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5852)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Salerno, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Salerno.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª categoria pensioni di 1ª e 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria, locande e pensioni di 3ª categoria
1ª categoria:				
categoria *A*	70.000	55.000	—	—
categoria *B*	60.000	54.300	—	—
2ª categoria	45.000	44.700	33.000	—
3ª categoria	37.000	33.000	30.000	20.000

Nota:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate e sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione specificati nel Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, con inclusione dei ratei per ferie, tredicesima mensilità, festività, vitto ed alloggio.

Dette retribuzioni medie hanno esclusivo riferimento al personale delle aziende alberghiere non retribuito in misura fissa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(5700)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale contro le malattie, ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Novara, sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1965.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di tutte le zone della provincia di Novara

CATEGORIE DEL PERSONALE	Alberghi di lusso		Alberghi di 1ª categoria		Alberghi di 2ª categoria		Altre categorie	
	dal 1° luglio al 30 settembre	restanti 9 mesi	dal 1° luglio al 30 settembre	restanti 9 mesi	dal 1° luglio al 30 settembre	restanti 9 mesi	dal 1° luglio al 30 settembre	restanti 9 mesi
1ª categoria *A*	129.272	119.028	121.576	99.840	113.906	98.540	—	—
1ª categoria *B*	122.876	106.236	116.480	95.992	106.236	94.718	—	—
2ª categoria	81.900	72.956	79.352	69.108	74.230	66.560	70.382	62.712
3ª categoria	62.712	55.016	57.590	52.468	55.016	49.920	53.742	48.620

(Categoria degli alberghi)

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono comprensive della 13ª mensilità, delle festività nazionali ed infrasettimanali, delle ore straordinarie e del vitto e alloggio.

Per il computo del salario giornaliero, il valore tabellare mensile viene diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro.

Le indennità di malattia corrisposte dall'INAM sono calcolate sull'effettivo salario corrisposto ai lavoratori.

Gli alberghi della terza categoria e inferiori che sono aperti tutto l'anno, applicheranno le tabelle previste per i nove mesi di minore attività.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(5702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 6 luglio 1966, prot. n. 17599, la zona di valorizzazione affidata all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, con il decreto interministeriale in data 3 dicembre 1965, n. 19515, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1966, è estesa al territorio del Campidano di Cagliari e concerne, pertanto, l'intero territorio regionale.

(5876)

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 6 luglio 1966, prot. n. 17600, la zona di valorizzazione, affidata all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, con il decreto interministeriale in data 3 dicembre 1965, prot. 19514, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1966, è estesa al territorio della provincia di Campobasso.

(5877)

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 22 febbraio 1966, prot. n. 15756, la zona di valorizzazione affidata all'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, con il decreto interministeriale in data 3 dicembre 1965, prot. n. 19509, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 7 marzo 1966, è estesa al territorio della provincia di Forlì.

(5878)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Villa Lagarina », con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento).

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1966, registro n. 12, foglio n. 165, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Villa Lagarina », con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento), è stato ampliato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Il comprensorio consortile è esteso Ha. 210.95.31.

(5879)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime dell'ex Centro R.T. di Falconara

Con decreto del Ministero della difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 4 marzo 1966, n. 43, registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1966 al registro n. 12 Aeronautica, foglio n. 42, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'ex Centro R.T. di Falconara, distinti nel catasto del comune di Falconara come segue:

Sezione C-F. 8, mappale 83, superficie da dismettere Ha. 0.04.45.

(5844)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1966, il comune di Troina (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.923.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6001)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Cheddite Gelatina E »

L'esplosivo da mina denominato « Cheddite Gelatina E » fabbricato dalla Società Italiana Esplosivo Cheddite nel proprio stabilimento di Salviano, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi ed in galleria — ed iscritto nella categoria 2ª — gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5846)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligominerale denominata « S. Antonio »

Con decreto n. 872 del 6 luglio 1966 la Società per azioni Verga Antonio Spumador, con sede in Lomazzo, via Como, 40, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale denominata « S. Antonio » che sgorga dalla fonte omonima nel territorio dei comuni di Cadorago e Lomazzo (Como).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti in vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di mm. 195 × mm. 95 per i recipienti di due litri ed un litro e di mm. 160 × mm. 90 per i recipienti di mezzo litro ed un quarto di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale è raffigurato un paesaggio con sfondo alpino in colori verde ed azzurro, e nel cielo la figura di Sant'Antonio. Si legge Fonte (in carattere nero) S. Antonio (in carattere rosso).

Nel riquadro laterale di sinistra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 6 aprile 1965 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Milano.

In fondo la frase « Addizionata con anidride carbonica » contenuto cl. 92.

Nel riquadro di destra è riportato superiormente il giudizio di purezza batteriologica redatto il 15 giugno 1965 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano ed inferiormente le indagini sugli effetti terapeutici dell'acqua minerale studiate in data 8 ottobre 1964 dal prof. Pietro Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica della Università di Milano.

In fondo il nome del Comune, la ragione sociale della ditta e gli estremi del presente decreto.

Nel margine superiore si legge la frase « Acqua oligominerale » (in caratteri neri) e nel margine inferiore « Batteriologicamente pura - particolarmente indicata nelle affezioni croniche della vescica e nelle discrasie a componente iperuricemica » (in caratteri neri).

Lateralmente: « Bottiglia e tappo sterilizzati ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita tubazione di acciaio inossidabile e sarà imbottigliata con l'aggiunta di anidride carbonica purissima.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(5959)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad alienare all'Amministrazione provinciale di Cuneo due appezzamenti di terreno siti in Valdieri, frazione Santa Anna.

Con decreto ministeriale n. 300.15/674 del 14 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad alienare, all'Amministrazione provinciale di Cuneo, per il prezzo di L. 500.000, due appezzamenti di terreno siti in Valdieri, frazione Sant'Anna, rispettivamente della superficie di are 1,54 e are 2 e 68 centiare, distinti in catasto al foglio XXVI n. 215-*c*, al foglio XXVI n. 221-*b* ed al foglio XXVI n. 223-*b*.

L'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata altresì autorizzata a fare espressa ed isplicita rinunzia, in occasione della stipula del contratto di compravendita, all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 del Codice civile, con esonero da ogni responsabilità del conservatore dei registri immobiliari.

(5961)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1966, i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1966.

(5883)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo, agricola operaia, con sede in Montecosaro (Macerata), e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1966, la Società cooperativa di consumo agricola operaia, con sede in Montecosaro (Macerata), costituita per rogito Libani in data 25 aprile 1920 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Buzzelli Guerriero.

(5884)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 8.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrali appresso indicati, relativi al certificato di Rendita 5 % - 1935, n. 268296, del capitale nominale di L. 120.000, intestato a Jacopini Argentina fu Giuseppe, vedova Rondoni, domiciliata a Roma:

Tagliando di scadenza 1° gennaio 1966, rendita semestrale L. 3000;
Tagliando di scadenza 1° luglio 1966, rendita semestrale L. 3000;
Tagliando di scadenza 1° gennaio 1967, rendita semestrale L. 3000;
Tagliando di scadenza 1° luglio 1967, rendita semestrale L. 3000;
Tagliando di scadenza 1° gennaio 1968, rendita semestrale L. 3000;
Tagliando di scadenza 1° luglio 1968, rendita semestrale L. 3000;
Tagliando di scadenza 1° gennaio 1969, rendita semestrale L. 3000;
Tagliando di scadenza 1° luglio 1969, rendita semestrale L. 3000;
Tagliando di scadenza 1° gennaio 1970, rendita semestrale L. 3000.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5911)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno

Con decreto del prefetto di Torino n. 11404/1.14.6 in data 16 giugno 1966 l'Università di Torino è stata autorizzata ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno, siti in territorio del comune di Chieri e descritti ai fogli IV e V del catasto del predetto Comune, per una superficie complessiva di Ha. 1031,60 al prezzo di L. 22.476.500 (lire ventiduemilioniquattrocentosettantaseimilacinquecento).

(5849)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola media statale « G. Bertazzolo » di Mantova ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Mantova numero 588/1-28-1/I del 5 marzo 1966 la Cassa scolastica della scuola media statale « G. Bertazzolo » di Mantova è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 126.000 per l'istituzione di premi di studio di L. 20.000 per la durata di anni tre in favore di due alunni bisognosi e meritevoli da intitolarsi al nome di « Prof. Sabina Moretti Foggia ».

(5859)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1966, registro n. 2, foglio n. 87, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Traini Zeno, avverso la nota del Ministero della pubblica istruzione, del 12 ottobre 1964, che dichiarava inammissibile il ricorso gerarchico dallo stesso proposto.

(5800)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1965, sono stati accolti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dall'Amministrazione comunale di Erbusco e dai signori Conti Benvenuto ed altri, avverso il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1963, con il quale venne imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ad un cono panoramico sull'autostrada in comune di Erbusco.

(5847)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57, foglio n. 100, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Bellapietra Giuseppe in data 22 dicembre 1964 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, il beneficio della riserva dei posti in favore degli orfani di guerra nelle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(5848)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1966, registro n. 16, foglio n. 89, è stato accolto il ricorso in via straordinaria proposto dal direttore di 1ª classe delle tasse Viceconte Antonio, avverso la decisione ministeriale 9 maggio 1964, n. 197598, che di conseguenza viene annullata, in quanto il diniego alla concessione dell'equo indennizzo ed al rimborso delle spese di cura, venne fondato su presupposti di fatti diversi da quelli sui quali era, invece, basata la richiesta dell'interessato.

(5845)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1965, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1965, con il quale il prof. Flaminio Franchini, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Pisa, venne nominato componente della Commissione esaminatrice, in sostituzione del prof. Vittorio Bachelet, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Trieste;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1966, con il quale il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Giulio Gisci, collocato a riposo a decorrere dal 31 gennaio 1966, venne confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 381, con il quale il consigliere della Corte di cassazione dott. Angelo Michele Jannuzzi venne nominato membro della Commissione esaminatrice, in sostituzione del consigliere della Corte di cassazione dott. Ignazio Straniero;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 18 giugno 1966, con il quale la Commissione esaminatrice venne integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesco) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965:

1. Altrui Salvatore	punti	26,275
2. De Filippis Francesco	»	25,950
3. Di Meo Lucio	»	25,925
4. Balsamo Fulvio	»	24,812
5. Sanzi Giuseppe	»	23,975
6. Schiavello Gustavo	»	23,900
7. Minerva Vito	»	23,850
8. Bronzini Cesare	»	23,800
9. Varanelli Ennio	»	23,275
10. Alemanno Mario	»	22,800
11. Acconcia Antonio	»	22,700
12. Monte Antonino	»	22,675
13. D'Antino Settevendemmie Giovanni	»	22,500
14. Benvissuto Giorgio	punti	22,187
15. Baldanza Elio Rosario	»	21,800
16. D'Elia Bruno	»	21,200

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Altrui Salvatore
2) De Filippis Francesco
3) Di Meo Lucio
4) Balsamo Fulvio
5) Sanzi Giuseppe
6) Schiavello Gustavo
7) Minerva Vito
8) Bronzini Cesare
9) Varanelli Ennio
10) Alemanno Mario
11) Acconcia Antonio
12) Monte Antonino
13) D'Antino Settevendemmie Giovanni
14) Benvissuto Giorgio
15) Baldanza Elio Rosario
16) D'Elia Bruno

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1966
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 75

(6028)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 20 luglio 1966, pubblica il decreto ministeriale 5 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio dello stesso anno, registro n. 12, foglio n. 122, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1964.

(6029)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1542 del 9 febbraio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono stati dichiarati vincitori delle sedi dei comuni di Marino-3ª Ciampino e Santa Marinella, i dottori Coletta Mario e Gandolfi Luigi, i quali hanno rinunciato alla nomina;

Considerato che il dott. Bonomolo Antonio ha rinunciato alla sede del comune di Nettuno per accettare quella del comune di Marino-3° Ciampino, resosi disponibile successivamente alla nomina del predetto dott. Bonomolo nel cennato Comune;

Considerato, altresì, che i seguenti concorrenti, classificati rispettivamente nella graduatoria generale dopo i prefati candidati rinunciatari, e cioè: Bonomolo Antonio, Gandolfi Luigi e Baldassini Remo, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare le sedi di cui trattasi;

Visto il proprio decreto n. 5487 in data 21 settembre 1966, con il quale è stato parzialmente modificato il decreto relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso in esame;

Ritenuta la necessità di dover modificare nuovamente il decreto stesso per la parte concernente le condotte indicate in narrativa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in epigrafe, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della seda a fianco di ciascuno di essi segnata:

1) Bonommolo dott. Antonio, condotta medica del comune di Marino-3ª Ciampino;
2) Gandolfi dott. Luigi, condotta medica del comune di Nettuno;
3) Baldassini dott. Remo, condotta medica del comune di Santa Marinella.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 12 luglio 1966

(5966) *Il medico provinciale*: DEL VECCHIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 22 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 4 gennaio 1966, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;
Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti alcune condotte;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte sulla relativa domanda di ammissione al concorso;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 21348 del 22 dicembre 1965;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoindicati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Mottola Antonio: Roccaspinalveti;
2) Mancini Pietro: Pennadomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Chieti, addì 5 luglio 1966

(5817) *Il medico provinciale*: SOLLECITO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03287 in data 15 aprile 1965, con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di ufficiale sanitario vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1964;
Ritenuto dover procedere alla sostituzione del membro designato dalla Prefettura, dott. Giuseppe De Vito, trasferito in altra sede;
Vista la prefettizia in data 20 maggio 1966, n. 9B-13/1554 Div. Gab. con la quale, in sostituzione del dott. Giuseppe De Vito, si designa il dott. Francesco Giusso Del Galdo, direttore di sezione della prefettura di Salerno;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Giusso Del Galdo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Salerno, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso citato in premessa, in sostituzione del dottor Giuseppe De Vito trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e di questo Ufficio.

Salerno, addì 9 luglio 1966

Il medico provinciale: GALLO

(5967)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5130 in data 5 marzo 1964, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1.	Grasso Giovanni	punti	68,60	su 120
2.	Tappari Antonio	»	63,33	»
3.	Rigazio Osvaldo	»	62,82	»
4.	Roveglia Vittorio	»	59 —	»
5.	Guarneri Pietro	»	55,50	»
6.	Sacchi Giuseppe	»	55 —	»
7.	Peruzzi Luigi	»	54 —	»
8.	Ghigo Pietro	»	49,50	»
9.	Pasteris Giuseppe	»	49,36	»
10.	Zorzoli Giovanni	»	49 —	»
11.	Iacazio Eugenio	»	48,58	»
12.	Mazzocchi Luigi, coniugato	»	47,50	»
13.	Meloni G. Luigi, coniugato	»	47,50	»
14.	Gazzola Agostino, celibe	»	47,50	»
15.	Mongiardini Paolo	»	46,50	»
16.	Padovani Leandro	»	46 —	»
17.	Marelli Edoardo	»	45,50	»
18.	Bonomi Ernesto, coniugato	»	45 —	»
19.	Alasonatti Mario, celibe	»	45 —	»
20.	Ballestri Bruno	»	42 —	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura e dei comuni di Brogo d'Ale ed Alice Castello.

Vercelli, addì 7 luglio 1966

Il veterinario provinciale: LAMA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1431 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963 di cui al bando di concorso n. 5130 del 5 marzo 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, ed al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296

Decreta:

Il dott. Giovanni Grasso è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto nel Consorzio veterinario costituito fra i comuni di Borgo d'Ale ed Alice Castello, di cui al bando di concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 7 luglio 1966

Il veterinario provinciale: LAMA

(5869)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 111, in data 10 gennaio 1966, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina del titolare del posto di direttore del pubblico macello di Ravenna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina del titolare del posto di direttore del pubblico macello di Ravenna indetto con decreto nelle premesse citato, è composta come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale.

Componenti:

Salvi dott. Giorgio, ispettore generale veterinario;

Pontone dott. Antonio, direttore di sezione della Prefettura di Ravenna;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica;

Neri dott. Umberto, direttore del macello di Faenza.

Segretario:

Sisto dott. Michele, consigliere di 3ª classe.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Ravenna e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 6 luglio 1966

Il veterinario provinciale: ZANNI

(5821)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1966, n. 12.

Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 17 *del* 12 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, enro i limiti della propria competenza, fissati dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è autorizzata ad eseguire opere atte a prevenire calamità naturali, nonchè a provvedere, in occasione di dette calamità, alle opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, ripristino provvisorio del collegamento stradale, ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente ai lavori indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica, e costruzione di ricoveri per persone non abbienti rimaste senza tetto.

Art. 2.

Le Amministrazioni comunali, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico, determinate da cause naturali. Tali situazioni, nonchè le calamità naturali in atto, debbono essere segnalate, col mezzo più rapido, a cura del sindaco, all'Amministrazione regionale con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati.

Art. 3.

Le opere di prevenzione, di cui all'articolo 1, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonchè le opere di soccorso, previste nello stesso articolo, sono direttamente disposte e gestite dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, che ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

Qualora i provvedimenti adottati dall'Assessore ai sensi del precedente comma non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 72 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 4.

Le opere di prevenzione, di cui all'articolo 1, fuori della ipotesi indicata nell'articolo precedente, sono disposte e gestite, previa deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore ai lavori pubblici, che ne approva il progetto.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 5.

Per l'attuazione delle opere previste dagli articoli precedenti, è data facoltà all'Assessore ai lavori pubblici di avvalersi degli Uffici degli Enti locali e consorziali.

Art. 6.

Nulla è innovato circa gli obblighi del sindaco ai sensi dell'articolo 153 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1966 e la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 707 con la denominazione: « Spese per l'esecuzione di opere atte a prevenire calamità naturali, nonchè di opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, a seguito di dette calamità » e con lo stanziamento di lire 600 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 del predetto stato di previsione della spesa - rubrica n. 7 dell'allegato 5 al bilancio medesimo.

L'onere di lire 600 milioni relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al sopracitato capitolo 707 e quello di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1975, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 luglio 1966.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1966, n. 13.

Provvidenze a favore dell'istruzione professionale e delle scuole per infermieri ed assistenti sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 17 *del* 12 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore di Istituti e Scuole professionali, comprese le scuole per infermieri ed assistenti sanitari, la concessione di contributi in conto capitale, fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature ed arredi.

E' altresì autorizzato il concorso nelle spese di gestione di detti Istituti e Scuole con contributi straordinari non superiori al 50 per cento dell'ammontare complessivo della spese risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente sono delegati:

a) nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, salvo quanto stabilito alla successiva lettera *b*), le provincie di Gorizia, Trieste e Udine;

b) nell'ambito del territorio assegnato al Circondario di Pordenone, il Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone, dalla data in cui esso sarà costituito.

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, i fondi disponibili vengono annualmente ripartiti fra le Amministrazioni indicate nel precedente comma, in relazione alle effettive esigenze. Il versamento della quota a ciascuna assegnata viene disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Amministrazioni indicate nell'articolo precedente. Esse debbono essere corredate da relazioni illustrative ed, a seconda dell'oggetto della richiesta, dai preventivi di spesa o dai conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, le Amministrazioni delegate debbono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale, nel quadro di un organico programma di intervento.

Salvo quanto disposto dall'art. 34 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può sempre annullare per vizi di legittimità o revocare per vizi di merito, i provvedimenti che saranno adottati nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

La Giunta regionale può sostituirsi in caso di carenza alle Amministrazioni delegate.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi e concorsi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1966, e la spesa di L. 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 196 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di Istituti e Scuole professionali per l'acquisto di attrezzature ed arredi e per concorso nelle spese di gestione di detti Istituti e Scuole » e con lo stanziamento di L. 100 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, della disponibilità di L. 100 milioni accertata sul capitolo 22610511 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

La spesa di L. 100 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo 196.

All'onere previsto dal primo comma del presente articolo per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1970, che farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, si provvederà con l'incremento previsto nel gettito della quota erariale dell'imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 luglio 1966

BERZANTI

(5860)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.